



Alla cortese attenzione  
degli Ambiti Territoriali della programmazione  
sociale

delle Regioni e Province Autonome, strutture  
competenti

e p.c. membri della Rete della protezione e dell'inclusione  
sociale  
membri del Tavolo dei Programmatori sociali

**CDG:** MA001 A001

**Oggetto:** Punti per l'accesso al REI: sollecito comunicazioni - Nuova versione internet della procedura REI: funzionalità di delega ai CAF e di accesso alla piattaforma REI; funzionalità di cancellazione e revoca delle domande REI da parte dei Comuni.

Come noto, il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 individua i servizi per l'informazione e l'accesso al Reddito di inclusione (REI) quale livello essenziale delle prestazioni (art. 5, co. 10). A tal fine si prevede l'identificazione di punti per l'accesso al REI presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del REI (art. 5, co. 1). I punti per l'accesso avrebbero dovuto essere comunicati da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione e al Ministero scrivente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (avvenuta il 14 ottobre 2017). Con nota prot. n. 218 del 10 gennaio 2018, sono state fornite indicazioni sulle modalità di comunicazione, ma allo stato vi è ancora un significativo numero di ambiti territoriali che non hanno provveduto. Con la presente si sollecitano pertanto i medesimi ambiti ad adempiere attraverso le modalità specificate nella succitata nota, al fine di poter dare diffusione all'informazione sul proprio sito istituzionale, come previsto dal legislatore delegato.

Oltre ai punti per l'accesso, che, costituendo livello essenziale delle prestazioni si caratterizzano come servizi a titolarità pubblica, i comuni possono identificare anche "altra struttura" ai fini della presentazione della domanda di REI. Sono giunte alla scrivente diverse richieste, anche per il tramite

dell'ANCI, di una modifica della piattaforma INPS-REI, con l'implementazione di una specifica funzione per la gestione di deleghe per la mera raccolta delle domande da parte dei comuni e degli ambiti, in particolare, nei confronti dei CAF. Si ricorda che a tali "altre strutture" sono delegabili solo compiti di raccolta materiale delle domande, fermo restando che l'interlocuzione con l'INPS e i relativi flussi informativi avvengono da parte degli "ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono", ai sensi dell'art. 9, co. 2, del d. lgs. n. 147/17.

Nella citata nota si annunciava la successiva implementazione nella piattaforma INPS-REI della specifica funzione di gestione da parte dei comuni e degli ambiti delle deleghe agli enti terzi con riferimento alla trasmissione telematica delle domande REI ad INPS.

A tal proposito, si rende noto che, a decorrere dal giorno 13 marzo, l'INPS ha reso disponibile, nella versione internet della procedura REI, le nuove funzionalità - visualizzabili sotto la voce "Novità" - relative alla delega ai CAF e al loro accesso alla piattaforma REI, nonché alla cancellazione e revoca delle domande REI da parte dei Comuni.

In particolare, riguardo ai CAF, si segnala che:

- è stata aggiunta la funzionalità di inserimento nella piattaforma delle deleghe ai CAF da parte dei Comuni, che consente a questi ultimi di indicare gli estremi della delega (protocollo, data stipula, durata...) e le funzionalità delegabili (inserimento domanda e sezione/modello REI-com, visualizzazione domande inserite, inserimento successivo dei controlli comunali), oltre che di visualizzare le deleghe inserite;
- è consentita l'operatività dei soggetti che accedono con profilo CAF, per i Comuni che abbiano richiesto l'abilitazione dei relativi uffici e limitatamente alle funzionalità che ciascun Comune ha selezionato. Ogni ufficio CAF potrà visualizzare unicamente ciò che ha inserito, mentre il Comune delegante potrà accedere sia alle informazioni inserite dai propri uffici sia a quanto inserito dagli uffici CAF delegati;
- è stata prevista la possibilità per gli uffici CAF abilitati da più Comuni di operare per diversi Comuni senza dover effettuare il logout.

Inoltre, si segnala che sono state inserite le funzionalità di cancellazione e revoca delle domande REI da parte dei Comuni, attraverso la voce di menù "Cancellazione/Revoca".

Al riguardo, si precisa che con la funzione di cancellazione i Comuni potranno cancellare la domanda erroneamente completata, fin quando la stessa si trovi nello stato "completata" (prima quindi dell'avvio dell'istruttoria INPS). La cancellazione prima dell'avvio dell'istruttoria INPS è consentita anche per le domande che si trovano in stato "in attesa REI-com". Inoltre, si specifica che la funzione di cancellazione è attivabile anche quando l'istruttoria sia iniziata ma non sia stata ancora portata a termine.

Con la funzione di revoca, invece, i Comuni potranno revocare le domande erroneamente accolte a causa di errato inserimento dell'esito dei controlli di esclusiva competenza comunale. In particolare, la revoca è attivabile per le seguenti motivazioni:

- "mancanza del requisito di cittadinanza, ex art. 3 decreto 147/2017";
- "mancanza del requisito di residenza, ex art. 3 decreto 147/2017";
- "assenza di donna in stato di gravidanza accertata, ex art. 3 decreto 147/2017";
- "mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo, ex art.3 decreto 147/2017".

Si segnala, altresì, che l'attivazione della funzione di revoca comporta il recupero di tutte le mensilità del contributo economico eventualmente erogate.

Infine, si rappresenta che è stata ottimizzata la ricerca per l'acquisizione delle domande REI e dei moduli REI-com, attraverso la tendina del CAP e, con specifico riferimento ai moduli REI-com, è stato eliminato il vincolo della maggiore età rispetto ai soggetti dichiaranti.

Quanto sopra si comunica con preghiera di massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Raffaele Tangorra

TC/PM